

Pubblicato il 08/03/2023

N. 03862/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09597/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9597 del 2022, proposto dalla Comunità Romagna Odv (Organizzazione di volontariato) Servizi per la Solidarietà, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Elia Barbieri, Riccardo Sabadini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elia Barbieri in Roma, via Emilia n.88;

contro

Fondazione Onc – Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 32;

VolontaRomagna Odv (Organizzazione di volontariato), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Beleffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'accreditamento intervenuto in favore di VolontaRomagna Odv di cui alla comunicazione del 9 novembre 2021 nell'ambito della “*procedura di accreditamento ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 101, comma 6 terzo periodo, del d.lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore – ambito territoriale: Romagna*” indetta dalla FONDAZIONE ONC, nonché dell’informativa dell’aggiudicazione del 9 novembre 2021 prot. n. 111/2021 della Fondazione ONC;

– dei verbali delle sedute della Fondazione ONC del 27 ottobre 2021, con cui vengono modificati i criteri dei punteggi ed vengono introdotti dei subcriteri in maniera unilaterale da parte dei valutatori nominati da Fondazione che comportano l’attribuzione a VolontaRomagna Odv del relativo punteggio nonché della conferma della graduatoria che ha collocato prima ed unica accreditata VolontaRomagna e verbale del Consiglio di Amministrazione di Fondazione del 9 novembre 2021, con relativa tabella allegata, portante i subcriteri, che comportano il punteggio vincente a VolontaRomagna, diversi e nuovi rispetto a quelli previsti in Bando stabiliti il 27 ottobre 2021;

– di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata unica accreditata quale Centro Servizi per il territorio della Romagna e la declaratoria di inefficacia di ogni eventuale atto ha posto in essere l'accreditato con conseguente subentro della ricorrente nell'accreditamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Onc – Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato e della VolontaRomagna Odv.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Comunità Romagna Odv impugna il provvedimento conclusivo della procedura indetta dalla Fondazione ONC, avente ad oggetto l'accreditamento nel territorio romagnolo del Centro di servizi per il volontariato (CSV), nella parte in cui seleziona favorevolmente la controinteressata VolontaRomagna Odv.

In particolare, la ricorrente affida il proprio gravame ai seguenti motivi di ricorso:

I. LA DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA FONDAZIONE A SEGUITO DELL'ORDINANZA 11.7.2022 DEL CONSIGLIO DI STATO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI - ACCERTATA MANCANZA NELL'OFFERTA DI VOLONTAROMAGNA DELL'ALLEGATO 2 "PROGETTO DI GESTIONE" DELLA CARTA SERVIZI 2022 GIUSTIFICATA DALLA MEDESIMA FONDAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LETTERA B) DEL BANDO DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – MACROSCOPICA ANOMALIA.

Si deduce che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non aver prodotto un documento concernente l'allegato 2 dell'offerta (la carta dei servizi 2022).

II. LA DELIBERA DELLA FONDAZIONE DEL 15.10.2021 DI SCELTA DEI VALUTATORI DEI 2 PROGETTI E DEL 9.11.2022 DI SCELTA DELL'ACCREDITATO AD OPERA DI MEMBRI DEL CDA DELLA FONDAZIONE IN PALESE CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ACCREDITATO VOLONTAROMAGNA- ABUSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA.

Si censura la sussistenza di un conflitto di interessi in capo a due componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione ONC (composto da 13 componenti), dal momento che i medesimi risultano essere, rispettivamente,

anche Presidente e Direttore del CSVnet, organo in cui compare, quale consigliere, anche il Presidente di VolontaRomagna Odv.

Si deduce, inoltre, una situazione di conflitto di interessi anche per due valutatori, in quanto uno, proveniente dalla Università del Volontariato, risulterebbe legato da un consolidato rapporto con il CSVnet di cui è anche capo della task force coronavirus, oltre a svolgere varia formazione per lo stesso, l'altro, professionista, risulterebbe aver ricevuto in passato incarichi dal CSV Rimini, poi fusi in VolontaRomagna Odv.

III. VIOLAZIONE ART. 2 DEL BANDO E ART. 32, COMMA 2 CTS (CODICE TERZO SETTORE) MANCANZA DEL REQUISITO DELLA PREVALENZA DELLE ODV (ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO) FRA I SOCI DI VOLONTAROMAGNA – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO– INCANDIDABILITÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ILLOGICITÀ E ASSURDITÀ MANIFESTE.

Si deduce un'ulteriore causa di esclusione della VolontaRomagna Odv per insussistenza dei requisiti previsti dal bando in capo a tre soci.

IV. VIOLAZIONE ED ALTERAZIONE DELLE REGOLE DEL BANDO IN CORSO DI PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO – MODIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE RISPETTO A QUELLI PUBBLICATI CON IL BANDO AVVENUTA CON DELIBERA FONDAZIONE DEL 27.10.2022 – INTRODUZIONE DI SUBCRITERI - MODIFICA DEI PUNTEGGI DI VALUTAZIONE CON INTRODUZIONE DI SUBPUNTEGGI – ECCESSO ED ABUSO DI POTERE CON INSERIMENTO DI NUOVI SUB-CRITERI E SUB PUNTEGGI A PROGETTI PRESENTATI DA OLTRE 80GIORNI — TABELLA CON SUB CRITERI E PUNTEGGI INVIATA DA FONDAZIONE IN DATA 11.7 DIVERSA DALLA TABELLA CONSEGNATA DA FONDAZIONE A SEGUITO PRIMO ACCESSO ATTI DEL DICEMBRE 2021 – ABUSO DI POTERE – VIOLAZIONE

*DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ LEGALITÀ E TRASPARENZA -
ILLOGICITÀ E ASSURDITÀ MANIFESTE – MACROSCOPICI ABUSI .*

Si sostiene inoltre che la Fondazione ONC avrebbe alterato le operazioni di valutazione della gara introducendo sottocriteri non previsti dal bando.

*V. VIOLAZIONE ART. 9 DEL BANDO - ABUSO DI POTERE -
DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO - ILLOGICITÀ ED
INCONGRUENZE MANIFESTE.*

Si censura che la Fondazione in spregio alle regole del bando non avrebbe attuato i propri obbligatori compiti di istruttoria e di verifica successiva in capo all'ente risultato accreditato.

*VI. MANCATO RISPETTO DELLA CLAUSOLA SOCIALE –
VIOLAZIONE ART. 6 BANDO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA -
ILLOGICITÀ E ASSURDITÀ MANIFESTE.*

Infine, si contesta la violazione della clausola sociale prevista dalla *lex specialis*.

Si sono costituite in giudizio sia la Fondazione Onc – Organismo nazionale di controllo sui centri di servizio per il volontariato che la controinteressata VolontaRomagna Odv, depositando memorie ed instando per il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato.

All'udienza pubblica del 25 gennaio 2023 la causa è stata introitata per la decisione.

Il Collegio procede preliminarmente alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, **Codice del terzo settore** (d'ora in poi *Codice*), ha riformato il c.d. Terzo settore, disciplinando “*le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società*” (art. 4 del Codice).

Tali enti sono supportati dai Centri di servizio per il volontariato (d'ora in poi *CSV*), associazioni private disciplinate dagli artt. 61, 62 e 63 del Codice, i

quali utilizzano le risorse del Fondo unico nazionale (FUN) alimentato dalle fondazioni di origine bancaria (art. 62, comma 1, del Codice) e quindi da risorse di natura privata.

I CSV, a loro volta, sono accreditati, indirizzati e controllati dall'Organismo nazionale di controllo sui centri di servizio per il volontariato (per brevità denominato Fondazione ONC), istituito dall'art. 64 del Codice.

Tale organismo è una fondazione di diritto privato che svolge le funzioni di cui all'art. 64, comma 5, del Codice.

Tra queste, la Fondazione ONC stabilisce il numero di enti da accreditare come CSV per ogni ambito territoriale (art. 64, comma 5, lett. c, del Codice), nonché - ai sensi dell'art. 64, comma 5, lett. i, del Codice - individua le procedure per selezionare gli stessi CSV.

Per l'ambito territoriale della Romagna, la Fondazione ONC ha stabilito un solo CSV da accreditare e, con delibera del 27 gennaio 2021, ha indetto la *“Procedura di accreditamento ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 101, comma 6 terzo periodo, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – codice del terzo settore ambito territoriale: Romagna (Province Ravenna, Forlì Cesena, Rimini)”*.

La procedura era divisa in due fasi, la prima di ammissibilità delle domande, la seconda di valutazione del c.d. progetto di gestione del CSV con attribuzione dei relativi punteggi.

Alla procedura hanno preso parte la ricorrente e la controinteressata e - all'esito di tutte le operazioni - quest'ultima ha ottenuto un punteggio più favorevole, risultando l'ente accreditato.

La ricorrente, avendo partecipato alla relativa procedura, ha impugnato l'accREDITAMENTO della controinteressata (*VolontaRomagna*), a seguito dell'ostensione degli atti ordinata con sentenza di questa Sezione n. - OMISSIS- del 27 aprile 2022, confermata dal Consiglio di Stato - Sezione III con sentenza n. -OMISSIS- del 7 novembre 2022.

Ciò posto il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere rigettato.

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la documentazione presentata dalla controinteressata sarebbe incompleta per “*l’assenza di un elemento fondante del progetto di gestione - allegato 2 del bando*” poiché il bando imponeva di presentare la carta dei servizi del 2022, e tenuto conto che VolontaRomagna ha presentato solo quella del 2021, onde la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura..

Osserva il Collegio, di contro, che, come risulta dall’esame della *lex specialis*, la produzione della carta dei servizi costituiva mera facoltà e non adempimento posto a pena di esclusione.

I documenti che compongono la candidatura sono indicati all’art. 3, comma 2, del bando, nei sensi testuali di seguito riportati:

- “a) dati anagrafici e requisiti che legittimano la candidatura dell’ente;
- b) progetto di gestione del CSV delle province Ravenna Forlì Cesena Rimini;
- c) *autocertificazione del possesso dei requisiti;*
- d) *informativa e consenso al trattamento dei dati;*
- e) *statuto dell’associazione del Terzo settore o proposta di statuto di cui all’art. 2, c. 3 della presente procedura;*
- f) *dichiarazione di accettazione della clausola sociale di cui all’art. 6”*

Pertanto, l’allegato 2 del bando, denominato “*Progetto di gestione*” concerne il progetto di gestione e non la carta di servizi, la quale poteva essere oggetto di semplice allegazione facoltativa, ai sensi del punto 2.B del citato allegato 2.

In ogni caso, le due concorrenti hanno presentato la medesima documentazione: un progetto di gestione (necessario) e una carta dei servizi (facoltativa) - ancorché quella di VolontaRomagna sia riferita all’anno 2021, osservandosi comunque che il bando non prevedeva che dovesse trattarsi di carta di servizi riferita anche all’anno 2022 - che è stata oggetto di adeguato esame da parte dell’organismo valutatore secondo l’*iter* istruttorio previsto dal bando, senza che possano rilevare presunte illegittimità nell’ambito delle valutazioni svolte, trattandosi di scelte discrezionali che non sono censurabili se non per macroscopica irragionevolezza e illogicità.

Con il secondo motivo si deduce la sussistenza di un conflitto di interessi sia in capo a due componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione ONC per l'appartenenza ad un medesimo Consiglio di Amministrazione (della CVSnet) con l'organo di Presidenza della VolontàRomagna, che in capo a due degli esperti chiamati a svolgere l'attività istruttoria sull'ammissibilità delle candidature e sui progetti presentati.

Parte ricorrente prospetta che i due valutatori si troverebbero in una situazione di conflitto di interessi.

In primo luogo, deve osservarsi che i censurati collegamenti non sono idonei a dimostrare la sussistenza di un conflitto di interessi, in quanto *“non è sufficiente il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità, essendo a tal fine necessaria la prova concreta della effettiva incompatibilità per conflitto di interessi. Tale prova deve essere fornita dalla parte che la deduce”* (Cons. Stato, Sez. V, 24 agosto 2022, n. 7448).

Tale assunto rinviene il proprio fondamento nella disciplina del conflitto di interessi emersa nell'ambito della contrattualistica pubblica, ma i cui principi risultano applicabili anche nella presente diversa fattispecie, laddove si afferma che: *“Nel settore dei contratti pubblici l'ipotesi del conflitto di interessi non può essere predicata in astratto, ma deve essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche. Si richiede in altri termini che la minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione ex art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, in relazione alla causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. d), del medesimo codice, sia dimostrata sulla base di presupposti specifici”*. (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2020, n. 5370; Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2020, n. 2863).

A ciò si aggiunga che nel caso in esame i due componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione ONC in questione non hanno avuto alcun ruolo determinante nell'adozione delle delibere gravate, risultando sfornita di adeguata evidenza la c.d. prova di resistenza, ovvero la dimostrazione che la decisione sarebbe stata diversa escludendo il voto dei due soggetti ritenuti in posizione di conflitto.

Sul punto deve osservarsi che:

- a) nella seduta che ha adottato la delibera del 15 ottobre 2021 risultavano presenti, come consiglieri della Fondazione ONC, dieci componenti effettivi e un componente supplente e l'atto risulta assunto all'unanimità dei partecipanti;
- b) nella seduta che ha riguardato la delibera del 9 novembre 2021, erano presenti tredici componenti effettivi e l'atto risulta analogamente votato all'unanimità dei presenti, con l'ovvia conseguenza che non possa apparire determinante il voto dei due componenti.

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che tre soci della controinteressata *“non hanno il requisito per essere soci”* di un concorrente della procedura, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del bando possono partecipare gli enti *“i cui associati siano organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo settore, fatta eccezione per le imprese sociali costituite in una delle forme del Libro V codice civile, che abbiano sede legale o sede operativa principale nel territorio delle province di Ravenna Forlì Cesena Rimini”*.

In particolare, i tre soci risultano essere:

- l'Associazione malati reumatici Emilia-Romagna che avrebbe la sede principale in Bologna e non nel territorio oggetto della procedura (Ravenna, Forlì Cesena e Rimini);
- il Gruppo Alpini Alto Bidene “Capitano -OMISSIS-”;
- l'Ana Gruppo Alpini di Tredozio.

Dall'esame degli atti di giudizio non emerge, però, la prova che, di fatto, per i tre soci non sussista il requisito dell'iscrizione nei registri del volontariato; ad ogni modo la VolontaRomagna resterebbe comunque qualificabile quale Ente del Terzo Settore, anche senza considerare tali soci, a fronte della presenza nella propria compagine di ben 393 soci, per cui la censura risulta affetta anche da difetto di interesse.

Parimenti risulta rispettata la previsione di cui all'art. 32, comma 2, del **Codice del Terzo settore** secondo la quale *“Gli atti costitutivi delle*

organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato", dovendo essere calcolati solo i soci diretti e non anche quelli indiretti (per i quali non è prevista una procedura di ammissione).

Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Fondazione ONC, nella seduta del 27 ottobre 2021, ha introdotto dei nuovi sottocriteri di valutazione.

In proposito occorre rilevare che la Fondazione ONC non ha alterato la procedura introducendo nuovi criteri di valutazione, ma si è limitata a specificare quelli già esistenti al fine di garantire una maggiore trasparenza e omogeneità nell'*iter* valutativo.

Si tratta della semplice definizione dei criteri motivazionali e delle modalità operative che avrebbero guidato l'attività di valutazione anche con funzioni di autovincolo.

Sicché appare legittimo l'operato di una commissione che *"si è limitata ad introdurre scaglioni di valore nei limiti del punteggio massimo previsto dal bando per elementi di valutazione delle offerte di carattere quantitativo. L'organo di gara non ha quindi esorbitato rispetto ai margini valutativi predeterminati dalla lex specialis, ma ha specificato i criteri con i quali avrebbe proceduto ad attribuire i punteggi all'interno della forbice massima prevista dal bando medesimo. In questo modo la commissione ha reso così ancora più trasparente e controllabile il proprio giudizio, in particolare attraverso una graduazione ulteriore conforme al parametro valutativo di base stabilito nel bando, ed atta a specificare i criteri seguiti nell'attribuzione dei punteggi"* (Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2016, n. 3481).

Nello stesso senso il Consiglio di Stato ha chiarito che *"relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificati nella lex specialis e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub - criteri è espressione dell'ampia discrezionalità attribuita dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano*

trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 14 novembre 2017, n. 5245; 18 giugno 2015, n. 3105; 8 aprile 2014, n. 1668; Sez. III, 2 maggio 2016, n. 1668); la commissione giudicatrice può autovincolare la discrezionalità ad essa attribuita dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi, ma, ad ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all'attribuzione dei punteggi per le offerte, solo specificando le modalità applicative di tale operazione, con criteri definiti appunto "motivazionali", sempre che ciò non avvenga a buste già aperte e che in ogni caso non si modifichino i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione fissati nel bando di gara? (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3737).

Attraverso le griglie di valutazione oggetto di censura, sono stati, infatti, specificati i tre sub-criteri oggetto di valutazione, tutti già desumibili da ciascun criterio di valutazione presente nel bando.

Con il quinto motivo e sesto motivo, la ricorrente sostiene che la Fondazione ONC ha violato l'art. 9, comma 2, del bando secondo il quale *“Nei casi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, e all'art. 6, comma 3 della presente procedura, l'ONC individua il soggetto accreditabile e sospende l'atto di accreditamento in attesa dell'adempimento degli obblighi assunti all'atto della candidatura entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'esito positivo della selezione”*.

In particolare, si contesta che la Fondazione ONC non avrebbe sospeso Volontà Romagna la quale *“non ha rispettato né la clausola sociale, né il numero dei dipendenti che aveva dichiarato per Ravenna, né la sede a Ravenna”*.

Dall'esame delle memorie difensive e dei documenti depositati in giudizio emerge, però, che VolontàRomagna, apriva, a decorrere dal 16 febbraio 2022, la propria sede operativa in Ravenna. Quanto ai lavoratori in forza presso il precedente Centro di Servizi il bando di gara prevedeva, all'art. 6, una clausola sociale, a carico del Centro che risultasse accreditato, del seguente tenore: *“è tenuto ad assumere, secondo il proprio progetto gestionale, i lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 31/12/2017. L'obbligo previsto dalla presente*

clausola riguarda solamente l'assunzione e non attiene alle caratteristiche dei rapporti di lavoro precedenti".

Per l'effetto, risulta posto a carico di VolontaRomagna, quale soggetto accreditato, unicamente l'obbligo di assunzione, mentre resta rimessa alla sua autonomia imprenditoriale, la scelta in ordine al tipo di contratto da proporre, a termine oppure indeterminato, così come l'inquadramento e le mansioni.

Al fine di dare adempimento a detta clausola la controinteressata incontrava le rappresentanze sindacali comunicando la volontà di procedere all'assunzione di tutti i lavoratori in forza a Coro, anche quelli la cui assunzione fosse successiva al 31 dicembre 2017.

I predetti impegni – in linea con quanto indicato dalla giurisprudenza prevalente sul punto – sono pertanto idonei a soddisfare quanto imposto dalla clausola sociale e a tutelare le posizioni dei lavoratori anche con riguardo alle mansioni assegnate, contrariamente a quanto sostenuto dalla Comunità Romagna.

Tanto basta per il rigetto dell'odierno gravame.

Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti, a favore della parte resistente ed € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti, a favore della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario

Ida Tascone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Ida Tascone

IL PRESIDENTE

Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.